


Corso di formazione base del lavoratore



1 PARTE 1° NORMA GENERALE

- ...rischio basso*
- ...rischio medio*
- ...rischio alto*
- ...crediti formativi*
- ...aggiornamento*
- ...formazione e non addestramento*

2 PARTE 2° DIRITTI DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

- ...organizzazione della sicurezza*
- ...obblighi non delegabili*
- ...designazione e nome*
- ...obblighi e responsabilità*
- ...medico competente*
- ...preposto*

3 PARTE 3° CENNI SUI CONCETTI DI RISCHIO

- ...i rischi generici e specifici*
- ...definizione di rischio*
- ...rischio relativo*
- ...tipologia di rischio*
- ...i rischi generici e specifici*
- ...definizione di rischio*
- ...rischio relativo*
- ...tipologia di rischio*

4 PARTE 4° ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

5 PARTE 5° ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO E ASSISTENZA

- ...direzione provinciale del lavoro*
- ...spresal- azienda sanitaria locale, asl*
- ...inail*
- ...adempimenti ulteriori dell'organo di vigilanza*



PARTE 1° NORMA GENERALE

Il corso si pone come finalità informare e formare TUTTO il personale aziendale in conformità a quanto previsto e prescritto dall'art. 37 comma 7 D.lgs. 81/2008 e dall'accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.

Il corso è indirizzato a tutti i lavoratori assunti e neoassunti, in quanto personale individuato dal D.L. e reso idoneo a svolgere la specifica mansione, deve essere informato e formato sui rischi generici e specifici in riferimento all'attività da svolgere.

Il datore di lavoro, individuato e assunto il personale DEVE quindi fornire la formazione obbligatoria agli addetti al servizio, area o settore lavorativo, in funzione del ciclo produttivo ed in applicazione alle procedure di lavoro aziendale.

Il D.Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza Lavoro, entrato in vigore il 15/05/2008, sostituisce il precedente D.Lgs. 626/94, migliorando, integrando e raggruppando tutte le normative vigenti nel campo della sicurezza sul luogo di lavoro.

Il testo prevede tutti gli adempimenti in materia per TUTTI i soggetti pubblici e privati, che svolgano Attività Economiche, raggruppandoli in vari settori di appartenenza diversi per tipologie di attività e di esposizione a rischi generici e specifici.

L'accordo fa riferimento specifico alla formazione di figure del S.P.P. e del personale dipendente, stabilendo di fatto, che la formazione dei lavoratori deve attenersi specificatamente al SETTORE ATECO al quale l'azienda appartiene. A tal proposito vengono distinte le Aziende e di conseguenza il livello di informazione e formazione da dare al personale in funzione dei Rischi Specifici legati alle attività aziendali.

Si individuano Aziende di:

- 1. 1.RISCHIO BASSO*
- 2. 2.RISCHIO MEDIO*
- 3. 3.RISCHIO ALTO*

RISCHIO BASSO

A questa categoria di Rischio appartengono le Aziende che svolgono Attività Economiche nei SETTORI:

a. ATECO2007 MACROSETTORE: G-I-K-L-M-J-T-U

Per ognuno dei Macrosettori individuati dalla lettera corrispondono una o più attività economiche così come descritto nel dettaglio nell'allegato 1 [macrosettori]:

1. Attività ingrosso e dettaglio- riparazioni autoveicoli e motocicli **G**
2. Attività di Servizi di Alloggi e di Ristorazione **I**
3. Attività Finanziarie e Assicurative **K**
4. Attività Immobiliare e Informatica **L-M**
5. Servizio di Info Comunicazione, Culturali e Sportivi **J-R-S**
6. Servizi Domestici **T**
7. Organizzazione ed Organismi Extraterritoriali **U**

RISCHIO MEDIO

A questa categoria di Rischio appartengono le Aziende che svolgono Attività Economiche nei settori:

b: ATECO 2007 MACROSETTORE: A-H-Q-O-P

Per ognuno dei macrosettori individuati dalla lettera corrispondono una o più attività economiche così come descritto nel dettaglio nell'allegato 1[macrosettori]:

1. Agricoltura **A**
2. Trasporto e Magazzinaggio e servizi Postali attività di corriere **H**
3. Sanità e Assistenza Sociale **Q**
4. Amministrazione Pubblica e difesa; assicurazione Sociale Obbligatoria **O**
5. Istruzione **P**

RISCHIO ALTO

A questa categoria di Rischio appartengono le Aziende che svolgono Attività Economiche nei settori:

c. ATECO 2007 MACROSETTORE: B-F-C-D-E-C-Q

Per ognuno dei Macrosettori individuati dalla lettera corrispondono una o più attività economiche così come descritto nel dettaglio nell'allegato 1[macro settori]:

1. Estrazioni di Minerali da cava e miniera **B**
2. Costruzioni **F**
3. Attività Manifatturiere **C**

4. *Forniture di Energia, Gas, Vapore e Aria condizionata* **D**
5. *Attività Manifatturiera [fabbricazione di prodotti chimici, farmaceutici, articoli in gomma e materiale plastiche e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio]* **C**
6. *Sanità e Assistenza Sociale* **Q**

La formazione Generale e Specifica dei lavoratori dei settori la cui corrispondente classe è di rischio ALTO, ha una durata complessiva di ore 16 di cui:

1. *Formazione generale: I MODULO della durata di 4 ore e può essere fruito in modalità E-LEARNING;*
2. *Formazione specifica: II MODULO della durata di 12 ore in N° 3 sessioni di 4 ore e deve essere svolto esclusivamente in AULA*

CREDITI FORMATIVI

- *Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e preposti costituisce credito formativo permanente.*
- *Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azione dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;*

Qualora il lavoratore vada a costruire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto quello cui apparteneva l'azienda cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale mentre la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in allegato 1, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione specifica di settore già effettuata, tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

- *In caso di trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi, è riconosciuto credito for-*

mativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio precedentemente individuati.

Approfondimento: contenuti formazione specifica

La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'età dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentano di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

FORMAZIONE E NON ADDESTRAMENTO

- *Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma non "l'addestramento" ove previsto.*
- *Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.*

RICORDA:

l'informazione è il primo passo per un lavoro consapevole.





PARTE 2° DIRITTI DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Compiti, Obblighi e Responsabilità:

- *Datore di Lavoro*
- *RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*
- *RLS: Rappresentante dei Lavoratori*
- *Medico Competente*
- *Dirigenti-Preposti*
- *Incaricati Primo Soccorso*
- *Incaricati Prevenzione Incendi*

Il D.Lgs. 81/08 prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, a partire dal livello più elevato, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Datore di Lavoro:

- *È al vertice dell'organizzazione;*
- *È responsabile dell'impresa o dello stabilimento in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa;*
- *È titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori;*
- *Costituisce e formalizza l'organizzazione aziendale per la sicurezza prevista dal D.Lgs.81/08;*
- *Valuta tutti i rischi in azienda definisce e realizza le misure più opportune per la sicurezza dei lavoratori ivi compresa l'individuazione delle figure responsabili- PREPOSTO;*
- *Definisce la politica dell'azienda e le linee guida da seguire.*

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- *Assunzione consapevole del ruolo come D.L.*
- *Organizzare il servizio di prevenzione*
- *Individuare le misure generali di tutela*

OBBLIGHI NON DELEGABILI

- *Assumere l'incarico o Designare il R.S.P.P.*
- *Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione*
- *Designare IL Medico Competente Aziendale*
- *Valutare tutti i rischi presenti in azienda ed Elaborare Documento di Valutazione*

DESIGNAZIONE E NOME

L'individuazione dei lavoratori addetti a:

- *Prevenzione incendi.*
- *Evacuazione in caso di eventi incendi,*
- *Primo soccorso e gestione delle emergenze*

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

- *Fornire ai lavoratori i D.I.P.*
- *Munire il personale di tessere di riconoscimento*
- *Richiedere l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali*
- *Consultare i Rappresentati dei Lavoratori*
- *Redigere il Documento Valutazione*
- *Aggiornare le misure di prevenzione*
- *Viene designato dal Datore di Lavoro*

Deve Possedere:

- *Titolo di Studio*
- *Requisiti professionali*
- *Frequenza ai corsi di aggiornamento*

Tra i suoi Compiti Principali:

- *Collabora con il datore di Lavoro per l'individuazione dei rischi generici e specifici dell'azienda*
- *Collabora con il Medico Competente Aziendale*
- *Organizza e Coordina le Misure di Prevenzione e Protezione Aziendale unitamente al personale PREPOSTO e Addetti alle Emergenze.*

MEDICO COMPETENTE

Viene Designato dal Datore di Lavoro

Deve possedere:

- *Titolo di studio*
- *Specializzato in Medicina Preventiva del Lavoro*
- *Frequenza ai corsi di Aggiornamento*

Tra i suoi Compiti Principali:

- *Visita gli ambienti di lavoro*
- *Redige e aggiorna il Piano Sanitario*
- *Visita periodicamente tutto il personale ai fini dell'idoneità a svolgere la mansione specifica*
- *Informa i lavoratori sugli accertamenti sanitari*
- *Partecipa alla Riunione periodica della Sicurezza Aziendale*
- *Partecipa al programma di formazione*

RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA R.L.S.

Viene designato dal personale dipendente in Apposita Riunione di Assemblea

Deve Possedere:

- *Adeguate Capacità Organizzative*
- *Frequenza al Corso di Formazione Specifica R.L.S.*
- *Frequenza ai Corsi di aggiornamento periodici*

Tra i Suoi Compiti Principali:

- *Condivide la Redazione del DVR aziendale*
- *Rappresenta al D.L. e al S.P.P. eventuali esigenze, insorgenza e problematiche del personale in stretto riferimento*
- *Verifica e controlla la corretta attuazione delle procedure di lavoro*
- *Verifica e controlla il corretto uso dei D.P.I. e D.P.C.*
- *Partecipa Alla Riunione periodica della Sicurezza Aziendale*

PREPOSTO

Personale che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa vigilando su di essa.

principali obblighi e responsabilità:

- *Supporta il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di sicurezza stabilite dall'azienda e di quelle prescritte dalla legge. Può avere, su delega del D.L. potere decisionale e di spesa.*
- *Esercizio delle funzioni di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori sul corretto uso delle macchine, attrezzature e dei D.P.I. e D.P.C.*
- *Impartisce ordini specifici per realizzare la politica e le linee guida della direzione.*

gli "addetti":

Vengono individuati e nominati dal D.L. o Dirigenti

- *In base al numero dei dipendenti*
- *In base agli spazi, uffici, reparti*
- *In base alle risorse*

Devono Possedere:

- *Adeguate capacità per la gestione delle emergenze*
- *Frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento*

Tra i loro Compiti Principali:

- *Non possono rifiutare la designazione*
- *Rifiuto: solo con giustificato motivo*
- *Devono essere in numero sufficiente*
- *Disporre delle attrezzature adeguate*

LAVORATORE [ART.2 COMMA 1 LETTERA A]:

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

obblighi dei lavoratori:

- *Osservare le disposizioni e istruzioni del Datore di Lavoro, Dirigenti e PREPOSTO*
- *Non compiere, di propria iniziativa, operazione e manovre di cui non si è competenti*
- *Non rimuovere e non modificare i dispositivi di sicurezza*
- *Partecipare ai corsi di Formazione e di addestramento*
- *Sottoporsi ai controlli sanitari*
- *Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dei colleghi o presenti sul luogo di lavoro*
- *Contribuire-insieme al datore di lavoro, Dirigenti e preposti – agli obblighi previsti a tutela della sicurezza*
- *Utilizzare in modo appropriato i DPI*
- *Segnalare immediatamente le situazioni di pericolo, le deficienze dei mezzi e dei*

- *Non rimuovere e non modificare i dispositivi di sicurezza*

Nella Catena delle Responsabilità e degli Obblighi Previsti ai Fini della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro sono COINVOLTI anche soggetti come Fabbricanti e Fornitori Che hanno il DOVERE e L'OBBLIGO:

Di osservare il divieto della fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Progettista

Doveri:

I progettisti dei luoghi e dei preposti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alla disposizione legislative e regolamentari in materia.

Installatori

Che hanno il DOVERE e L'OBBLIGO:

Di installare e montare gli impianti utilizzando materiali, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, rispondenti alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti e/o fornitori.

INFORMAZIONI art. 36

IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UN'ADUGUATA INFORMAZIONE SU:

- *I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale*
- *Le misure e le attività di protezione e prevenzione*
- *I rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia*

ORA CONOSCI I TUOI DIRITTI MA I TUOI DOVERI?

PENE E SANZIONE PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI

Articolo 285 – Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 300 a euro 800 per la violazione dell'

articolo 277, comma 3

b] Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 100 a euro 400 per la violazione dell'articolo 277, comma 1

Articolo 286 – Sanzione concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.

PENE E SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 297 – Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 2 e 3, 294bis e 296

INFORMAZIONE art.36

RSPP e Medico Competente

I nominativi degli addetti alle emergenze

I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente

Le procedure che riguardano le emergenze

Il datore di lavoro fornisce le informazioni circa le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

FORMAZIONE art.37

- *Il datore di lavoro assicura una adeguata formazione ai dipendenti*
- *La formazione è periodicamente ripetuta in occasione dell'insorgenza di nuovi rischi*
- *Il RLS è adeguatamente formato*
- *I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono essere adeguatamente formati*
- *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori*



PARTE 3° CENNI SUI CONCETTI DI RISCHIO

I RISCHI GENERICI E SPECIFICI

E ora andiamo a valutare i rischi a cui sei esposto.

Testo unico D.Lgs.81/08

Novità:

Anche se le novità più rilevanti per le imprese sono contenute nel titolo I, che è stato oggetto di apposito “Speciale Sicurezza”, molte variazioni sono intervenute anche nei titoli che regolamentano i rischi specifici. Prima di parlare dei rischi specifici ci soffermeremo sui RISCHI GENERICI che si possono incontrare in azienda.

DEFINIZIONE DI RISCHIO

COSA SI INTENDE PER RISCHIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

il <rischio>:

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impegno o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni.

Rischio Generico:

In azienda si sviluppano una serie di rischi per il lavoratore, i quali possono causare a seconda della gravità seri danni. Statisticamente è provato che un lavoratore che ha una formazione adeguata sui “rischi base nei luoghi di lavoro” ha meno probabilità di andare incontro ad incidenti ed infortuni che possano costituire dei problemi seri.

Il Rischio è una funzione basata sulla relazione tra Gravità G e Probabilità P.

Quindi $R=G \times P$

RISCHIO RELATIVO

Relativo al fenomeno pericoloso considerato GRAVITA':

- *frequenza e durata di esposizione*
- *probabilità di accadimento di un evento pericoloso*
- *possibilità di evitare o di limitare il danno*
- *rassegna delle principali situazioni di rischio nei luoghi di lavoro*

TIPOLOGIA DI RISCHIO

- *Rischi per la sicurezza relativi all'ambiente, ai locali di lavoro, alle macchine, impianti e attrezzature.*

- *Rischi igienico-ambientali, legati alla presenza di fattori chimici [polveri, fumi, gas], fisici [rumori, vibrazioni], biologici [virus, batteri].*
- *Rischi organizzativi, legati a ritmi di lavoro usuranti, posture incongrue durante lo svolgimento del lavoro, turnazioni, lavori ripetitivi.*
- *Rischi psico-sociali [mobbing, stress da lavoro correlato].*

La formazione sui rischi generici e specifici ai quali sei esposto ti mette al sicuro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare ENTRO 60gg. I propri dipendenti nel rispetto del D.Lgs.81/08 art. 36e37 riguardanti i Rischi Generici e Specifici ai quali sei esposto, a tutela della Salute e della Sicurezza del Lavoratore sul luogo di lavoro. SIAMO QUI PROPRIO PER QUESTO.

ART.36 E 37 D.LGS 81/08

Articolo 36 D.lgs 81/08

Informazione ai lavoratori

1. *Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*

- a]** *sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività delle imprese in generale;*
- b]** *Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
- c]** *Sui nominativi del rappresentato dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui articoli 45 e46;*
- d]** *Sui nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*

2. *Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*

- a]** *Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
- b]** *Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e delle norme di buona tecnica;*
- c]** *Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

3. *Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma*

2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire

. Loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa

. Verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Articolo 37 D.Lgs. 81/08

Formazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Fermo restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione è, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

GUARDIAMO COSA DICONO GLI ARTICOLI 18 E 20 DEL D.Lgs 81/08

I lavoratori devono:

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute
- Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite
- Segnalare le deficienze dei mezzi e dispositivi
- Adoperarsi direttamente per eliminare o ridurre le deficienze di mezzi e dispositivi
- Non rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Art. 20 I LAVORATORI DEVONO:

- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza, pericolose per sé o per altri
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti
- Contribuire con il datore di lavoro all'adempimento degli obblighi per la tutela della sicurezza e della salute





PARTE 4° ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o delle misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.


La prevenzione è di fatto l'insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell'uomo.

Distinguiamo la prevenzione:

- Primaria
- Secondaria

Prevenzione PRIMARIA:

Insieme di azioni - interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro





PARTE 5° ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

CHI È?

Organo periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

QUALE RUOLO HA?

Essenzialmente vigila sull'applicazione delle leggi in materia di tutela del lavoro, ma anche di sicurezza e salute nei cantieri edili; lavori con cassoni ad aria compressa e subacquei; altre attività da individuarsi con apposito decreto.

SPRESAL- AZIENDA SANITARIA LOCALE, ASL

CHI È?

Ente che fa parte del Dipartimento di Prevenzione delle ASL.

QUALE RUOLO HA?

Principale organo di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In formazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

INAIL

CHI È?

L' I.N.A.I.L. è un Ente con gestione autonoma, sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

QUALE RUOLO HA?

Gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi.

Informazione ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ADEMPIMENTI ULTERIORI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

- *obbligo di riferire la notizia di reato a p.m.*
- *obbligo di notificare copia della prescrizione anche legale rappresentante /se diverso dal contravventore)*
- *possibilità di imporre al contravventore misure idonee ad assicurare la pronta rimozione del rischio*
- *la prescrizione*
- *ove l'organo di vigilanza riscontri una violazione provvede ad impartire un'apposi-*

ta prescrizione sufficientemente determinata, fissando le modalità ed i tempi per la regolarizzazione.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Entro 60 gg. Dalla scadenza del termine assegnato, l'organo di vigilanza VERIFICA L'ADEMPIMENTO. Quando risulta L'ADEMPIMENTO alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette, entro 30gg. Al pagamento di $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro 120 gg. Si comunica al P.M. l'adempimento nonché l'eventuale pagamento della somma, per l'archiviazione del procedimento.

IN TUTTE LE AZIENDE DEVE ESSERE NOMINATO....

...L'ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE

L'addetto è:

Colui che dopo aver ricevuto la formazione specifica antincendio e primo soccorso sanitario aziendale; applica le corrette procedure di emergenza al verificarsi di un evento incidentale come ad esempio in caso di incendio se ci si trova in principio d'incendio assolve i compiti per cui è stato formato e chiama il 115. In entrambi i casi non deve sopravvalutarsi e non deve mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità.

L'addetto deve:

- Unitamente agli altri componenti della squadra di emergenza mettere in atto le procedure di sicurezza;
- Allerta il personale Responsabile – Preposto – R.L.S.- In ottemperanza a quanto previsto nei compiti a lui affidati nel piano di emergenza può:
 - A. Decretare le varie fasi d'allarme e l'esodo parziale o totale dell'attività;
 - B. Decretare un falso allarme;
 - C. Collaborare con il personale intervenuto

In caso di Emergenza Sanitaria come ad esempio un malore e/o un infortunio sul lavoro; L'addetto al Primo Soccorso Aziendale deve valutare quello lo stato di conoscenza dell'infortunio e valutare lo scenario dell'infortunio:

L'Addetto Deve:

A. *In caso di persona esposta a ulteriori possibili danni dovuti al suo posizionamento in strada, a ingerenza di corpi estranei visibili da subito agisce, subito dopo PROVVEDE A CHIAMARE IL 118*

B. *In caso di persona che non presenta gli eventi prima elencati quindi non c'è chiarezza sul suo stato PROVVEDE A CHIAMARE IL 118*

IL PROBLEMA DELLE MORTI BIANCHE

In Italia ogni anno sul posto di lavoro muoiono circa 2000 persone e frequentemente un gran numero di operai rimane invalido a causa del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). A volte però non sono i lavoratori a non utilizzare i giusti dispositivi di protezione ma addirittura le ditte per cui lavorano non dispongono delle protezioni necessarie ma soprattutto a norma di legge.

SENZA L'ADEGUATA PROTEZIONE SI RISCHIA LA VITA!

Servizi:

Assicurazioni

Formazione(Art. 81)

Accordi Interconfederali, ambiente, sicurezza e salute

Ufficio legale, vertenze e mediazione

Internazionalizzazione delle PMI

Servizi di Patronato

Servizi di Caf

Enti bilaterali con codici uniemens

Fondo interprofessionale

Convenzioni con i consulenti del lavoro

Diagnosi e preparazione per l'ottenimento di certificazioni Iso e Deca

Consulenza e servizio buste paga gratuito

Finanziamenti: ES.A.AR.CO. Confidi

Gestione e avvio dell'impresa

Servizi amministrativi e per il personale



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

L'università di tutte le aziende italiane

***Centro Studio Michele Amatruda
sede di esami***

Via Po n°56, Lamezia Terme (CZ)

ES.A.AR.CO. University



european informatics passport



www.ebsap.info

www.enbli.info

www.confederazioneesaarco.it

www.efei.info

www.efeiopn.info

www.esaarcouniversity.it

www.centroserviziefei.it

www.sicurnews.it

www.procivonaps.it

www.esafad.it

**...partner ideale
per la tua
impresa**